

Roma, 29/12/2020

Egr. Associato

***Trasmessa via fax e/o mail***

Oggetto: Delibera A.C. n. 141 del 15/12/2020, (modifiche al Regolamento AA.PP).

La deliberazione dell'Assemblea Capitolina di cui in oggetto, della quale Vi abbiamo già rimesso copia e con la quale è stato modificato il Regolamento AA.PP., ci induce ad alcune riflessioni preliminari.

Riservandoci un esame più accurato, anche a prima vista emergono le seguenti criticità, in particolare il **“Nuovo Regolamento”, ricalca in toto quello precedente sulle cui negatività si era ampiamente discusso anche nei ricorsi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, e per cui è tuttora pendente il ricorso Consiglio di Stato, ricordiamo come nel Regolamento precedente, non venisse garantita in alcun modo la permanenza sul territorio degli impianti provenienti dalla Procedura di Riordino, per i quali l’art. 34 comma 9, riportato pedissequamente anche nel nuovo Regolamento, si limitava ad assicurare la permanenza sul territorio degli impianti solo fino all’esito delle procedure di gara.**

Ci saremmo aspettati sul punto, una sostanziale modifica, che consentisse agli impianti di cui alla Procedura di Riordino, una permanenza sul territorio a prescindere dalle procedure di gara, e ciò anche alla luce delle ripetutamente sbandierate volontà di tutelare le piccole e medie aziende locali.

Nel presente Regolamento inoltre, è stato innanzitutto aggiunto l'art. 5-ter che, come già previsto dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 24 aprile 2020, consente l'installazione di impianti a LED (tecnologicamente avanzati) anche in sede di trasformazione di impianti pubblicitari già inseriti nella Nuova Banca Dati “di cui all'art. 34 del Regolamento”.

Il funesto richiamo all'art. 34 ci riporta ad una triste realtà in quanto la norma in questione continua a prevedere che *“Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente Regolamento fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l'esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti”*.

In poche parole, **non essendosi modificato l'art. 34, gli impianti pubblicitari inseriti in Banca Dati, siano o meno trasformati in impianti a LED, non potranno permanere oltre l'esito delle procedure di gara mentre ci saremo aspettati finalmente un riconoscimento dei titoli in questione con un'autorizzazione quanto meno**

**Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate**

Segreteria: Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629- Fax 06/39372448

quinquennale, anche se considerate le tipologie di impianti, nonché i considerevoli investimenti, sarebbe stato doveroso prevedere autorizzazioni decennali.

Con la formulazione del nuovo art. 21 si sostituisce il CIP con un nuovo **“canone di esposizione pubblicitaria”**, per valutare concretamente il quale dovremo attendere la successiva Deliberazione che ne determina la tariffa, anche se i criteri di calcolo e di maggiorazione previsti appaiono già poco legittimi.

L'art.22, oltre ai soliti soggetti prevede che *“in ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario”* dicitura che, forse, nelle intenzioni dell'Amministrazione, sembrerebbe volere ricomprendere anche eventuali intermediari quali agenzie o simili.

Lo stesso articolo, prevede inoltre, che nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente si applichi un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

Mediante la modifica dell'art. 31, vengono inoltre previste nuove sanzioni amministrative.

Allo stato inoltre, nulla è dato sapere sulla Delibera che dovrebbe determinare le nuove norme tecniche, anche se alla luce di quanto emerge nella Delibera approvata, non sembra lecito nutrire eccessive speranze, in particolare su alcuni emendamenti presentati dalla Associazioni di Categoria tra cui la nostra.

Allo stato, si resta a disposizione degli Associati, per ogni chiarimento, e si porgono cordiali saluti

Ass. Conf. I.R.P.A.  
Ufficio Legale  
Avv. Giuseppe Scavuzzo

